



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Boccuni Presidente

dott. ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore

dott. ssa Sara Pitinari Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5053/2020 promossa da:

RE.BI.S.srl società di revisione e organizzazione contabile di azienda, rappr e dif. dall'Avv.

Giuseppe Carraro e dall'Avv. Paolo Piva ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in PIAZZALE ROMA 468/B VENEZIA

ATTRICE

contro

CORTINA BANCA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA - rappr e dif. dagli Avv.ti Bianchi Luigi Arturo, Stefano Verzoni e Stefano Colussa, elettivamente domiciliata presso lo studio Gatti, Pavesi Bianchi in Milano, P.zza Borromeo n. 8

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice:

- I Nel merito:
- 1. accertare e dichiarare l'inesistenza di giusta causa nella revoca anticipata dell'incarico della revisione legale, quale deliberata dalla convenuta con l'assemblea ordinaria del 23 maggio 2019 e comunicata all'attrice il 31 maggio 2019, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei relativi danni quantificati in € 180.871,07 o nella diversa maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- 2. disporre la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art. 120 c.p.c.: a) per 30 giorni sulla home page del sito http://www.cortinabanca.it appartenente a Cortinabanca; inoltre b) in caratteri tripli del normale, per



tre volte, sui giornali Corriere della Sera-Corriere del Veneto, Il Sole 240 re, Corriere delle Alpi, il 1/2022 Gazzettino; ed in ogni caso disponendo che la pubblicazione a) sia a cura e spese della convenuta e le pubblicazioni b) siano a cura dell'attrice e a spese della convenuta;

II – In subordine in via pregiudiziale: *a)* sospendere il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale onde pronunciare l'illegittimità costituzionale degli art. 33, c. 1-bis e 37-bis, comma 1-bis del TUB – in quanto dagli stessi discenda l'obbligatoria appartenenza di una BCC ad un gruppo bancario cooperativo, quale giusta causa di revoca dell'incarico di revisore contabile – per violazione degli artt. 18, 41, 45 e 117 (in relazione all'art. 11 CEDU) della Costituzione; b) sospendere parimenti il giudizio ex art. 267 TFUE e richiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito: «se la "raccomandazione-imposizione" da parte di un'impresa di secondo livello alle proprie affiliate all'interno di una forma rafforzata di associazione di imprese bancarie di credito cooperativo e riguardante buona parte del mercato rilevante italiano sostanzi un'intesa vietata ai sensi dell'art. 101 TFUE e se l'imposizione del revisore unico alle stesse affiliate sia suscettibile di dare origine a forme di abuso di posizione dominante da parte di quella stessa società di revisione che già detenga, da sola, in quel mercato, una posizione di dominanza rispetto alle altre società di revisione»;

III– In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 DM 10.3.2014 n. 55.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:

- nel merito: rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande proposte da Re.Bi.S. S.r.l. nei confronti di Cortinabanca Credito Cooperativo Società Cooperativa, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e d'incompatibilità con la normativa euro-unitaria sollevate dall'attrice, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- con vittoria delle spese di lite, del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RE.BI.S srl, società di revisione che si professa specializzata nel settore degli enti di interesse pubblico, ha evocato in giudizio Cortina Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di revoca dall'incarico di revisore della società convenuta, deliberata dall'assemblea in data 23 maggio 2019, e la condanna della stessa al risarcimento del danno, che viene quantificato in euro 180.871,97 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.



Sentenza n. 1953/2022 pubbl. il 29/11/2022

RG n. 5053/2020

A fondamento della domanda, RE.BI.S. ha esposto che, con delibera assembleare del 06.05.2016, Cortina 1/2022 Banca, allora denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina di Ampezzo e delle Dolomiti, le aveva conferito l'incarico di revisore legale per il novennio 2016-2024. Ha rappresentato di essersi dotata di personale qualificato, al fine di adempiere all'incarico con la dovuta professionalità, secondo i dettami dell'art. 10 quater del d. Lgs. N. 39/2010.

Ha quindi osservato che nel 2019, a seguito della costituzione del gruppo Bancario con Cassa Centrale Banca, Cortina Banca aveva inviato alla società attrice una comunicazione ove le chiedeva di valutare la disponibilità ad addivenire ad una risoluzione consensuale dell'incarico.

Ricevuto, a riscontro, un diniego da parte di RE.BI.S., su impulso del CdA veniva quindi convocata l'assemblea della società convenuta, la quale, con delibera del 23 maggio 2019, comunicata il 31 maggio 2019, deliberava la revoca dall'incarico conferito a RE.BI.S. per giusta causa e il conferimento dell'incarico alla società KPMG.

Premesso quanto sopra in fatto, in punto di diritto parte attrice adduce, in primo luogo, l'insussistenza di una giusta causa di revoca. In proposito, afferma che l'unico motivo di revoca evincibile dalla lettura della delibera assembleare sarebbe riconducibile al mutamento del soggetto che esercita il controllo societario previsto dall'art. 4 del D.M. n. 261/2012, ossia dal Regolamento che individua, in base a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. N. 39/2010, i casi nei quali è possibile risolvere l'incarico di revisione per giusta causa.

Secondo la prospettazione attorea, la norma dovrebbe essere sottoposta ad interpretazione tassativa e non potrebbe pertanto comprendersi, nel concetto di controllo ex art. 2359 cod. civ, anche il gruppo cooperativo bancario, nel quale, a differenza che nel gruppo societario, la società controllante non detiene i voti di maggioranza nelle controllate, ma sono piuttosto le società controllate ad esercitare la maggioranza dei voti nell'ambito della capogruppo. Si tratterebbe peraltro di motivazione addotta, in sede assembleare, dal Collegio sindacale, chiamato in tale sede esclusivamente a rendere un parere consultivo e non vincolante, laddove invece le motivazioni dell'assemblea, non integrabili nel corso del giudizio, risiederebbero prevalentemente in ragioni di convenienza economica e di auto organizzazione, che non potrebbero essere assunte a causa di revoca, in quanto non previste espressamente dalla legge.

Il DM n. 261/2012 sarebbe in ogni caso illegittimo e pertanto andrebbe disapplicato in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 2119 cod. civ. secondo cui la giusta causa di revoca è una clausola generale che fa riferimento ad un fatto o ad un evento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto e che esprimerebbe un o principio generale dell'ordinamento che valeva in tutti i rapporti di durata.

Ha poi invocato:

- l'illegittimità della revoca dell'incarico per violazione dell'art. 17 del Regolamento UE n. 537/2014, la cui ratio sarebbe quella di garantire l'indipendenza del revisore e l'assenza di conflitti di interesse nel

pagina 3 di 10

perseguimento del cd scetticismo professionale, ed altresì nel garantire la gara pubblica e aperta per la scetta del revisore, così ampliando la scelta di revisori legali e di imprese di revisione contabile: la circostanza che un unico soggetto eserciti l'incarico di revisore nei confronti di una pluralità di enti giuridici, ancorché legati al contratto di coesione previsto dall'art. 37 TUB, sarebbe del tutto sconsigliabile; la revoca sarebbe quindi affetta da causa illecita per violazione di norma imperativa;

- illegittimità della revoca per anti concorrenzialità della condotta di CRA Cortina: si assume che la decisione di interrompere il rapporto con REBIS costituirebbe un'intesa anticoncorrenziale posta in essere da un'associazione tra imprese, in violazione del disposto di cui all'art. 101 TFUE e dell'art. n. 2 della L. n. 287/1990; ha quindi chiesto, laddove ritenuto necessario od opportuno, di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale riferita alla compatibilità con il diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 101 TFUE, se una decisione proveniente da un'impresa di secondo livello impartita alle proprie affiliate all'interno di una forma rafforzata di associazione di imprese bancarie (quale l'invito della Capogruppo alle sue affiliate di procedere alla revoca dei rispettivi revisori per nominare uno comune) possa sostanziare un'intesa vietata ai sensi dell'art. 101 TFUE;
- illegittimità derivata dalla norma (a sua volta illegittima) impositiva dell'obbligo dell'esercizio dell'attività bancaria in forma aggregata, ex art. 33 bis e 37 ss TUB, per violazione della DIR. N. 36/UE; degli artt. 2-3-18-41-45 Cost nonché degli art. 16-17-20-21 Cost., degli artt. 16- 17- 20- 21 della Carta dei diritti di Nizza nonché dell'art. 11 CEDU. In particolare, parte attrice assume che la delibera di revoca dell'incarico sarebbe stata indotta dalla necessità di uniformarsi alle direttive della Capo Gruppo. In tale prospettiva, la scelta di revocare l'incarico deriverebbe dalla necessità di aderire ad un gruppo bancario, quale condizione di esercizio dell'attività bancaria prevista dall'art. 33, comma 1 bis. del TUB. Tale norma si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario e in particolare con l' art. 3 della Direttiva 77/780/ Cee nonché dell'art. 8 della direttiva n. 36/2013/UE che individuano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria come atto dovuto, in presenza dei presupposti oggettivi di patrimonialità e solvibilità e dei presupposti di onorabilità. con l'art. 27, n. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, ai sensi del quale le società mutue cooperative o enti di risparmio riconosciute come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31.12.2012 continuano ad essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento. La norma si porrebbe poi in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di associazione sanciti non solo dall'art. 18 Cost ma anche, quale norma interposta ai sensi dell'art- 117 Cost, dall'art. 11 CEDU e dagli art. 16, 17, 20 e 21 della Carta di Nizza.

Ha quindi chiesto, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità Costituzionale della recente disciplina introdotta dalla novella del TUB.



Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria#: 5f2207961df56400 Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seria#: 401674e6a3a890c0

Da ultimo, ha prospettato la nullità delle clausole del contratto di coesione, nella parte in cui imponga 1/2022 all'Assemblea di nominare un revisore designato dalla capogruppo, con l'art. 16, comma d bis, del D. Lgs.

N. 39/2010, ai sensi del quale "È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti".

Parte attrice ha pertanto chiesto l'accertamento dell'insussistenza di giusta causa di revoca e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, che viene quantificato; in euro 120.000,00, pari ai compensi non percepiti tenendo conto della naturale scadenza dell'incarico; in euro 50.000,00 pari alla virtuale perdita di altri incarichi normalmente affidati dallo stesso cliente, quali il rilascio di visti di conformità per le verifiche o per TLTR; in euro 10.871,07, pari alle somme sostenute per addivenire ad un accordo conciliativo con la dipendente che era stata assunta al fine di espletare l'incarico; viene poi chiesto il risarcimento del danno all'immagine, da quantificarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc..

La società convenuta si è in giudizio contestando in punto di diritto la pretesa attorea e chiedendone il rigetto.

* * >

La domanda non può essere accolta, per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. N. 39/2010, l'assemblea può deliberare di revocare l'incarico del revisore quando ricorra una giusta causa.

La tipizzazione delle ipotesi di giusta causa di revoca è stata demandata, dal comma 4 del medesimo art. 3, ad un Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob.

In attuazione della disposizione suddetta è stato quindi adottato il DM 261/2012, il quale, all'art. 4, ha elencato le cause di giusta causa di revoca, prevedendo, tra l'altro, le seguenti fattispecie:

lett.a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

lett. e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo.

E' quindi la legge a prevedere che un incarico possa essere risolto qualora gli assetti societari del soggetto che ha conferito l'incarico vengano a mutare e, in particolare, qualora venga a mutare il soggetto che esercita, nell'ambito societario, il ruolo di controllo e di capogruppo.

La ratio è quella di consentire l'attribuzione ad un solo revisore l'incarico di svolgere l'attività a favore di tutte le società appartenenti ad un medesimo gruppo, al fine di soddisfare esigenze di uniformità, oltre che di efficienza ed economicità, dovendosi considerare, ad esempio, la necessità di redigere il bilancio consolidato, donde appare del tutto ragionevole la possibilità che l'incarico di revisione venga attribuito ad

un unico soggetto, che valuti in modo omogeneo le società appartenenti al medesimo gruppo, con ogni conseguente risparmio anche in termini di tempo e di costi.

Repert. n. 5559/2022 del 29/11/2022

Si tratta quindi di una causa di revoca per giusta causa espressamente prevista da norme regolamentari che disciplinano la particolare materia degli incarichi di revisore dei conti e che peraltro non si pongono affatto in contrasto con l'art. 2119 cod, civ., poiché individuano, in relazione ad uno specifico incarico professionale, dei fatti che oggettivamente possono legittimare l'interruzione del rapporto, e che non ne consentono la prosecuzione temporanea, a tutela delle fondamentali esigenze di cui sopra si è dato conto. Va ora rilevato che il DL n. 18/2016, convertito nella legge n. 49/2016, nell'ambito della riforma del credito cooperativo ha introdotto la figura del Gruppo Bancario cooperativo, disciplinato dall'art. 37 bis del D.Lgs. N. 385/2003. Il gruppo è composto da una società capogruppo, costituita in forma di società per azioni, partecipata da banche di credito cooperativo che devono detenere almeno il 60% del capitale. I rapporti tra le società appartenenti al gruppo sono disciplinati da un contratto di coesione che attribuisce alla capogruppo il potere di impartire alle affiliate, nonché poteri di influenza e controllo.

* * >

Venendo all'esame della fattispecie odierna, va ora osservato che la società convenuta, in data 6 maggio 2016, ha conferito a Rebis srl l'incarico di revisore legale dei conti per il novennio 2016- 2024 (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).

Successivamente, a seguito della su richiamata riforma del Credito Cooperativo è stato dato avvio alla costituzione del Gruppo Bancario nel quale Cassa Centrale Banca ha assunto il ruolo di holding, e al quale ha aderito l'odierna convenuta, addivenendo, in data 26.11.2018, alla sottoscrizione del contratto di coesione previsto dall'art 37 *bis* comma 3 del TUB (doc n. 5 di parte convenuta). Il gruppo è stato iscritto nell'albo dei Gruppi Bancari in data 18 novembre 2018.

A seguito della costituzione del gruppo, la società capogruppo, nell'esercizio dei poteri a sé attribuiti dal contratto di coesione in conformità all'art. 37 bis , comma 2 bis, n. 2 del TUB (come sintetizzati nel Verbale del CdA prodotto da parte convenuta come doc. n. 5) , ha invitato le affiliate ad affidare l'incarico di revisore legale dei conti al medesimo soggetto incaricato dalla Capogruppo e quindi a risolvere consensualmente o a revocare per giusta causa gli incarichi in essere, qualora conferiti a soggetti diversi (doc. N. 7 parte convenuta).

Dopo avere proposto a RE.BI.S la risoluzione consensuale del rapporto, ottenendo tuttavia un riscontro negativo, la Banca convenuta , nel corso dell'assemblea del 23 maggio 2019, ha deliberato la revoca per giusta causa dell'incarico conferito alla società attrice.

Dalla lettura integrale della deliberazione si evince chiaramente che, nel corso dell'adunanza, sono state esplicitate le motivazioni della revoca, che non vengono individuate in mere ragioni di opportunità, economicità o organizzative ma alle specifiche esigenze previste dall'art. 4 del DM 261/2012, lett. a) ed e).



Sentenza n. 1953/2022 pubbl. il 29/11/2022 RG n. 5053/2020

In particolare, dalla lettura del verbale emerge che, in apertura, il Presidente dell'Assemblea ha fatto 1/2022 espresso riferimento all'invito proveniente dalla Capogruppo, ed ha altresì richiamato la normativa e le circolari rilevanti in materia, che fanno esplicito rinvio alle norme in materia di governo societario del Gruppo, al fine di assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione e controllo.

Il puntuale rinvio alla disciplina speciale in materia di gruppo Bancario è stato poi svolto anche dal Presidente del Collegio sindacale, chiamato ad illustrare il parere dei Sindaci, favorevole alla revoca, oltre che a rispondere alle richieste di chiarimenti da parte di un socio, ed altresì da un legale di fiducia della società, Avv. Bologna, incaricato dal Presidente dell'Assemblea di illustrare nel dettaglio la legislazione di riferimento, spiegando anche le ragioni sottese alla previsione normativa della giusta causa di revoca finalizzata alla nomina di un unico revisore legale dei conti per tutte le società del gruppo.

Nel corso dell'assemblea si è poi fatto riferimento anche alle diverse scadenze dell'incarico conferito a RE.BI.S srl rispetto a quelli degli altri revisori delle società del gruppo (si veda, ad es pag. 5 del verbale, ove si afferma che " Per tutte le Banche affiliate non vi è uniformità né per quanto riguarda la società di revisione, né per la durata dei rispettivi incarich?").

È quindi chiaro che l'assemblea ha ricondotto la revoca per giusta causa alle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) del DM 261/2012.

* * *

Premesso ciò, va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la società capogruppo del Gruppo Bancario può essere qualificata come soggetto che detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

L'art. 37 bis. lett. a), del TUB stabilisce espressamente che la capogruppo esercita, sulle società affiliate, un'attività di direzione e coordinamento del contratto coesione, meglio disciplinato da punto 3) della medesima norma, che deve assicurare l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea.

Si tratta di un controllo dio natura contrattuale che può essere ricondotto all'art. 2359 n. 3 cod. civ.

Ed invero, come già anticipato, il contratto di coesione attribuisce, alla società capogruppo, di significativi poteri di direttiva, espressamente denominati di direzione e coordinamento (art. 37 bis, n. 3, lett. a), e che includono, tra l'altro, l'individuazione degli indirizzi strategici ed degli obiettivi operativi del gruppo, ed altresì i casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Si tratta quindi di poteri che consentono alla società capogruppo di esercitare un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

* * *



Sentenza n. 1953/2022 pubbl. il 29/11/2022 RG n. 5053/2020

Rilevato quindi che la fattispecie in esame integra i requisiti di cui all'art. 4 del dm 201/2012, e costituisce quindi una giusta causa di revoca prevista dalla legge, vanno ora esaminate le censure di parte attrice, che prospettano dei profili di illegittimità e/o incostituzionalità della norma, per violazione del diritto interno e comunitario.

Va in primo luogo esclusa l'asserita violazione dell'art. 17 del Regolamento n. 537/2014.

La disposizione in esame prevede i limiti di durata minima e massima degli incarichi professionali alle società di revisione dei soggetti che, come le Banche, svolgano attività di interesse pubblico.

Non si vede dunque come la norma dell'art. 4 del DM 261/2012, che prevede la revoca per giusta causa dall'incarico nel caso di cambio della società capogruppo, possa contrastare con l'art 17 del Regolamento.

Né potrebbe ritenersi che la violazione della norma risieda nel fatto che, quale conseguenza della revoca a RE.BI.S, è stato prorogato l'incarico a KGPM, vuoi perché la proroga dell'incarico a KGM non discende direttamente dall'applicazione della disposizione in esame, vuoi perché la proroga dell'incarico, considerata la peculiarità della situazione, data dalla difficoltà di individuare un revisore dei conti che non fosse comune ad almeno una delle società capogruppo, è stata autorizzata dalla CONSOB, come comunicato dalla capogruppo ai soci in vista delle procedure finalizzata alla revoca degli incarichi in essere (doc n. 12 di parte convenuta).

Va poi rilevato che è lo stesso art. 17, comma 6, del Regolamento a prevedere, in via eccezionale, l'ipotesi di proroga dell'incarico da parte delle autorità competenti.

Non si ravvisano dunque i prospettati profili di contrarietà dell'art. 4 del DM 261/2012 al Regolamento UE n.537/2014.

* * *

Nemmeno sono condivisibili le deduzioni riferite alla presunta violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 della L. n. 287/1990.

In argomento, è sufficiente osservare che il gruppo di imprese è una forma di aggregazione tra più soggetti coordinati da una società che esercita poteri di controllo o comunque di direzione e coordinamento sugli stessi e non integra necessariamente il concetto di associazione di imprese richiamato dall'art. 101 del TFUE. Ed invero, le società partecipanti al gruppo, in ragione dei vincoli contrattuali o partecipativi che le avvincono, perseguono obiettivi economici unitari che impongono anche la necessità di addivenire a degli accordi finalizzati, ad esempio, alla nomina di organi amministrativi o di controllo comuni, accordi che vanno quindi distinti dal concetto di intese idonee ad alterare il corretto funzionamento del mercato. Il gruppo bancario è poi stato previsto direttamente dalla legge al fine di rafforzare il consolidamento del settore bancario cooperativo presidiare i fondamentali interessi, anche di carattere pubblico, sottesi alla tutela del credito e del risparmio e, a tal fine, sono stati attribuiti alla società capogruppo i più volte



richiamati poteri di direzione, coordinamento e controllo, dal che la legittimità della nomina di organi comuni è prevista direttamente dalla legge.

Repert. n. 5559/2022 del 29/11/2022

A ciò si aggiunga che la stessa ACGM, nel provvedimento n. 27972 del 1° agosto 2018, pronunciato proprio con riguardo al Gruppo Bancario di CCB, ha escluso che il gruppo bancario *de quo* dia luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante (cfr. doc. n. 13 di parte convenuta).

Del resto si è già detto che la possibilità, per la società capogruppo, di impartire direttive alle società affiliate, volte anche alla nomina o revoca dei componenti degli organi di controllo, è del tutto in linea con il perseguimento della finalità di unitarietà organizzativa del gruppo di imprese e non può certo essere qualificata come accordo suscettibile di integrare un'intesa vietata.

* * *

Da ultimo, non appaiono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte attrice in relazione all'art. 37 bis TUB. Ed invero, la revoca per giusta causa deliberata da Cortina Banca a REBIS non discende direttamente dall'applicazione delle norme suddette, che impongono alle Banche di aderire un gruppo Bancario quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ma dall'applicazione della speciale disciplina che ha introdotto le giuste cause di revoca, dal che non sussiste un nesso di pregiudizialità diretto tra le norme invocate e l'odierna fattispecie, non essendo l'applicazione della norma contestata un presupposto necessario per la definizione del giudizio come invece richiesto dall'art. 23, comma 2, della L. n. 87/1993, e costituendo invece l'adesione al gruppo bancario un antecedente fattuale che tuttavia non incide direttamente sull'applicazione delle norme in materia di revoca dell'incarico di revisore dei conti, applicate dalla convenuta nel caso in esame.

* * *

Quanto alla prospettata nullità della clausola del contratto di coesione per violazione dell'art. 16, comma 2 del D. Lgs. N. 39/2010, va rilevato che la possibilità, per la capogruppo, di emanare direttive anche circa la nomina degli organi di controllo è prevista dall'art. 37 bis del TUB, ossia da una legge speciale di pari grado, la quale, nell'ambito del sistema bancario, ha attribuito alla capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento, a presidio degli interessi pubblici ed economici più volte richiamati. Tale norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla legge generale, alla quale legittimamente deroga, non sussistendo pertanto i profili di nullità invocati da parte attrice.

* * *

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ritiene il Tribunale che la revoca per giusta causa intimata da parte convenuta alla società attrice sia legittima.

La domanda proposta da REBIS srl contro Cortinabanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa, va rigettata.



ilmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f2207961df56400 Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seria#: 401674e6a3a890c0

Sentenza n. 1953/2022 pubbl. il 29/11/2022 RG n. 5053/2020

RE.BIS. srl, secondo soccombenza, va condannata a versare in favore della convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014.

P.Q.M

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- <u>Rigetta</u> le domande proposte da RE.BI.S. srl nei confronti di Cortinabanca Credito Cooperativo Società Cooperativa;
- Condanna RE.BI.S srl a rifondere, in favore di Cortinabanca Credito Cooperativo Società
 Cooperativa, le spese di lite, che liquida in euro 8.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
 IVA e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il Presidente dott. Luca Boccuni il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Lisa Torresan

